

DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO DELL'AREA MARINA PROTETTA "CINQUE TERRE"

Anno 2026

Articolo 1 - Oggetto

- 1 Il presente Disciplinare stabilisce la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite ai sensi del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area marina protetta "Cinque Terre", da ora in poi detto "*REO*", approvato con D.M. del 24.02.2015, per le parti in cui rimanda a decisioni dell'Ente gestore.

Articolo 2 - Validità

- 1 Il presente Disciplinare ha validità per l'anno 2026, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori, in contrasto con le disposizioni del medesimo, e viene adottato ed aggiornato annualmente, anche in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica ed adattativa delle aree marine protette.
- 2 Il presente Disciplinare, i Corrispettivi per le autorizzazioni e le Sanzioni di cui agli Artt. 20 e 21, sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, secondo quanto previsto dal REO approvato con D.M. del 24.02.2015.

Articolo 3 – Definizioni

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 2 del REO è disposto quanto segue.

- 1 per «AMP», si intende: Area marina protetta delle "Cinque Terre";
- 2 per «AIS», (Automatic Identification System), si intende: sistema che opera nella banda marittima VHF, tra imbarcazioni e centri costieri per il monitoraggio del traffico marittimo in remoto;
- 3 per «Attività imprenditoriale», si intende: attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi;
- 4 per «balneazione», si intende: l'attività esercitata ad esclusivo fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
- 5 per «natanti da diporto a remi o pedali», si intende natanti da diporto a remi o pedali nonché quelli comunemente denominati Jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe e kajak destinati al diporto dei bagnanti;
- 6 per «noleggio di unità da diporto», si intende il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, noleggiatore oppure più noleggiatori a cabina, rispettivamente, l'unità da diporto o parte di essa per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio. Il contratto di noleggio non può avere ad oggetto l'attività di collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o più località predefinite, così come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii.;

- 7 per «noleggio occasionale di unità da diporto», si intende: attività di noleggio, non costituente uso commerciale dell'unità da diporto, effettuata ai sensi dell'art. 49 bis del D.lgs. n. 171/2005 e ss.mm.ii., in forma occasionale (per un periodo di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni nel corso dell'anno) dal proprietario, persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1 del predetto Decreto Legislativo, iscritte nei registri nazionali;
- 8 per «percorso natatorio» si intende: itinerario opportunamente identificato destinato alla guida per la fruizione natatoria dell'AMP, allo scopo di osservare l'ambiente marino;
- 9 per «esclusiva propulsione elettrica» si intende: propulsione con esclusivo motore/modulo elettrico, privo di propulsione endotermica di qualsiasi natura, con caratteristiche di prestazioni ed autonomia idonee a navigare efficacemente con la sola propulsione elettrica, certificato da idoneo soggetto o ente tecnico abilitato per legge;
- 10 per «propulsione ibrida "Hybrid Electric"» si intende: propulsione certificata da idoneo soggetto o ente tecnico abilitato per legge, nella quale un modulo a propulsione elettrica è direttamente accoppiato ad un motore endotermico entro bordo (conforme alla Direttiva 2013/53/UE), i quali lavorano in sinergia fra di loro, garantendo caratteristiche di prestazioni ed autonomia ibride elettriche idonee a sostituire efficacemente la sola propulsione endotermica;
- 11 per «propulsione ibrida "Dual System"» si intende: propulsione certificata da idoneo soggetto o ente tecnico abilitato per legge, nella quale un motore endotermico (conforme alla Direttiva 2013/53/UE) è affiancato ad un motore a propulsione elettrica di uguale potenza, le due propulsioni lavorano sempre in sinergia fra di loro, garantendo caratteristiche di prestazioni ed autonomia ibride elettriche mediante l'impiego contestuale di entrambi i motori;
- 12 per «scooter subacqueo» si intende: veicolo di propulsione subacqueo di qualsiasi dimensione e tipologia (es. scooter subacqueo ricreativo, D.P.V., maialino, ecc.) alimentato da un motore elettrico e usato per facilitare gli spostamenti in acqua;
- 13 per «seawatching» si intende l'attività professionale di snorkeling guidato, svolta da guide e/o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, anche con utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, che consistono nell'accompagnamento di persone per attività di nuoto in superficie, effettuate servendosi di maschera e boccaglio, allo scopo di osservare l'ambiente marino in superficie;
- 14 per «visite guidate subacquee», si intende: le attività professionali svolte da guide o istruttori subacquei afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo e l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino mediante l'uso di autorespiratori.

Articolo 4 - Disciplina dell'Attività di balneazione

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 14 del REO, nell'Area marina protetta è vietato l'utilizzo di scooter subacquei a motore elettrico e similari.
2. In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo e di contingentamento delle attività di balneazione, viene definito il **numero massimo di 40 presenze giornaliere nelle zone A** dell'area marina protetta, mediante esclusivo accesso da mare a nuoto, previa comunicazione all'Ente gestore.

Articolo 5 - Disciplina della Navigazione da diporto

- 1 Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 15, comma 3 del REO, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo e di contingentamento dei flussi turistici e delle attività di navigazione, è interdetto il transito e l'accesso all'interno delle Zone A dell'area marina protetta, salvo l'esclusivo transito nelle modalità consentite dal REO, previa comunicazione all'Ente gestore.
- 2 Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 15, comma 16 del REO, in relazione alle esigenze di tutela ambientale all'interno dell'AMP, al fine di contingentare i flussi turistici è stabilito quanto segue:
 - a. nelle zone B dell'AMP è consentito l'accesso a remi, a vela o con unità ad esclusiva propulsione elettrica, con velocità non superiore a 5 nodi, salvo unità impiegate per esigenze di servizio per conto dell'ente gestore;
 - b. al fine di contenere la generazione di moto ondoso e l'emissione di rumore subacqueo, nella zona C, entro la distanza di 600 metri dalla costa, è consentita la navigazione alle unità da diporto con velocità non superiore a 5 nodi, esclusivamente in assetto dislocante;
 - c. nelle aree denominate "Percorsi natatori", individuate da sagole tarozzate, durante la stagione balneare, è fatto divieto di accesso delle unità da diporto, fatto salvo per canoe e kayak.
- 3 In relazione alle esigenze di tutela ambientale all'interno dell'AMP, ivi compreso all'interno dei porticcioli e/o aree demaniali marittime, al fine di prevenire sversamenti anche accidentali in mare, è sempre fatto divieto effettuare il rifornimento di combustibile a bordo delle unità da diporto, mediante il travaso di taniche o serbatoi.
- 4 Ogni sostituzione, anche temporanea, delle unità autorizzate allo svolgimento dell'attività di navigazione da diporto e/o del motore di propulsione deve essere preventivamente comunicata al soggetto gestore che provvede, previa apposita istruttoria di verifica della corrispondenza dei requisiti e caratteristiche ambientali dichiarate nella domanda, a rilasciare una nuova autorizzazione. È consentita la sostituzione delle unità esclusivamente con mezzi e/o del motore di propulsione corrispondenti a uguali caratteristiche di premialità ambientale o superiori. L'autorizzazione rilasciata per la nuova unità comporta la revoca, o in caso di temporaneità, la sospensione, dell'autorizzazione già rilasciata per l'unità sostituita. La mancata osservanza del presente comma costituisce utilizzo improprio dell'autorizzazione ed è sanzionata nelle modalità di cui all'art. 20, oltre alla revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 18, comma 5, del presente Disciplinare.

Articolo 6 - Disciplina dell'attività di ormeggio

- 1 Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16 del REO, nelle zone B e C l'ormeggio dei natanti ad esclusiva propulsione elettrica è consentito previa autorizzazione dell'Ente gestore.
- 2 Nella zona A di Punta Mesco, ai fini di sicurezza dei soggetti disabili durante lo svolgimento delle attività autorizzate è stagionalmente individuato, e contraddistinto dal colore rosso-arancio, un gavitello singolo riservato alle unità navali in appoggio ai soggetti disabili, previa specifica autorizzazione dell'ente gestore; le manovre di avvicinamento al predetto punto di ormeggio saranno consentite esclusivamente nelle modalità consentite nell'art. 19, comma 2, del REO.
- 3 Nelle zone B e C sono individuati stagionalmente e contraddistinti dal colore bianco, i gavitelli biconici riservati esclusivamente ai natanti e imbarcazioni da diporto senza scopo di lucro per la sosta temporanea all'interno dell'AMP, e di colore giallo riservati alle unità a scopo di lucro, secondo le modalità indicate nel REO. I gavitelli sono indicati nel seguente stralcio cartografico con le relative coordinate geografiche WGS84, rispettivamente per ogni punto di ormeggio.

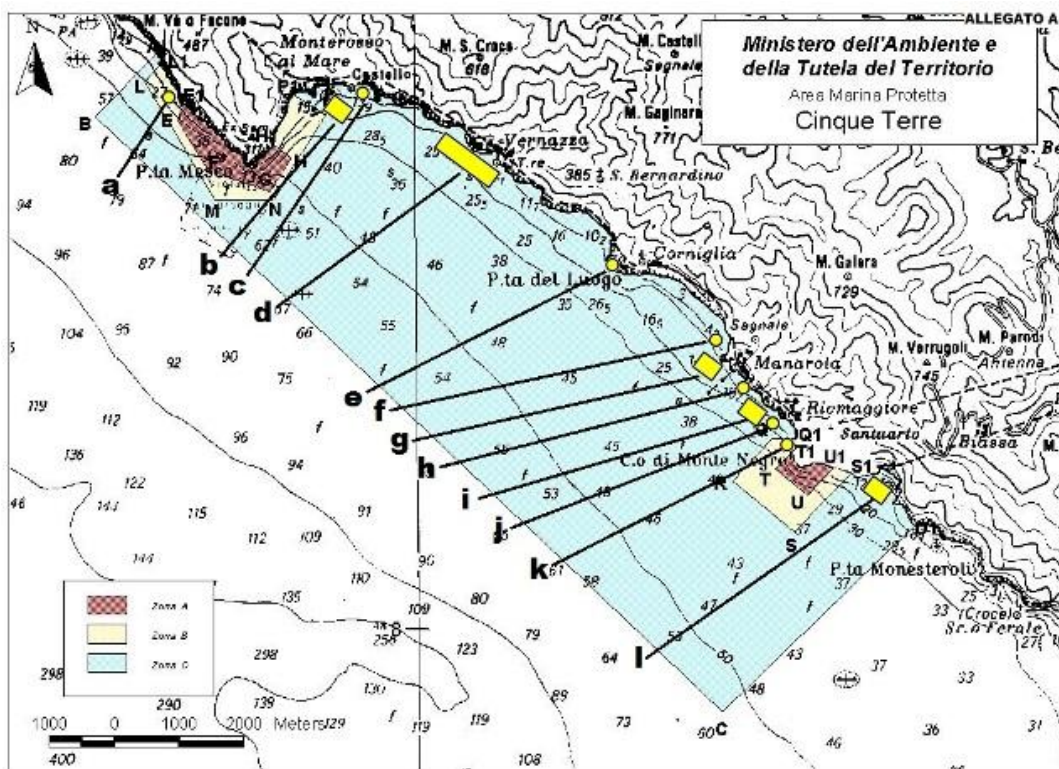


Figura 2 - Campi ormeggio

- a) Zona B Punta Mesco (Punta Gatta): n. 1 ormeggio;
- b) Zona C campo ormeggio Monterosso al Mare: n. 8 ormeggi;
- c) Zona C Monterosso al Mare (P.ta Corone): n. 1 ormeggio;
- d) Zona C campo ormeggio Vernazza: n. 35 ormeggi;
- e) Zona C Corniglia (marina): n. 5 ormeggi;
- f) Zona C Manarola (Palaedo-laghi): n. 3 ormeggi;
- g) Zona C campo ormeggio Manarola: n. 8 ormeggi;
- h) Zona C Riomaggiore (Via dell'Amore): n. 2 ormeggi;
- i) Zona C campo ormeggio Riomaggiore: n. 8 ormeggi;
- j) Zona C Riomaggiore (Diga): n. 3 ormeggi;
- k) Zona B Riomaggiore (Lama Crexia): n. 2 ormeggi;
- l) Zona C campo ormeggio Seno del Canneto: n. 20 ormeggi;

PUNTI ORMEGGIO PER UNITA' DA DIPORTO			
LOCALITA	ORMEGGIO	LATITUDINE	LONGITUDINE
RIOMAGGIORE(h)	Paternara 1 (W)	44°06,123' N	009°43,327 E
RIOMAGGIORE(h)	Paternara 2 (E)	44°06,104' N	009°43,367 E
RIOMAGGIORE(j)	Stazione FS	44°05,961' N	009°44,089' E
RIOMAGGIORE(j)	Testa diga marina 1	44°05,864' N	009°44,137' E

RIOMAGGIORE(j)	Paraggina	44°05,838' N	009°44,106' E
RIOMAGGIORE(k)	Lama Crexia	44°05'.763 N	009°44'.281 E
RIOMAGGIORE(k)	Lama Crexia (terra)	44°05,670' N	09°44,316' E
RIOMAGGIORE(i)	Largo staz. FS	44°05,578 N	09°44,250 E
RIOMAGGIORE(i)	Largo staz. FS	44°05,901 N	09°44,014 E
RIOMAGGIORE(i)	Banca	44°05,984 N	09°44,005 E
RIOMAGGIORE(i)	Banca largo	44°06,006 N	09°43,961 E
RIOMAGGIORE(i)	Fila largo	44°05,931' N	09°44,034' E
RIOMAGGIORE(i)	Fila largo	44°05,946' N	09°43,998' E
RIOMAGGIORE(i)	Fila terra	44°05,957' N	09°43,965' E
RIOMAGGIORE(i)	Fila terra	44°05,984' N	09°43,927' E
MANAROLA(g)	Gavitello diga	44°06,363' N	09°43,497' E
MANAROLA(g)	Gavitello punta	44°06,945' N	009°43,434' E
MANAROLA(g)	Fila largo	44°06,391' N	09°43,397' E
MANAROLA(g)	Fila largo	44°06,416' N	09°43,378' E
MANAROLA(g)	Fila largo	44°06,449' N	09°43,360' E
MANAROLA(g)	Fila largo	44°06,401' N	09°43,461' E
MANAROLA(g)	Fila terra	44°06,423' N	09°43,434' E
MANAROLA(g)	Fila terra	44°06,465' N	09°43,407' E
MANAROLA(f)	Palaedo	44°06,521 N	09°43,489 E
MANAROLA(f)	Laghi	44°06,570 N	09°43,473 E
MANAROLA(f)	Spiaggione	44°06,464N	09°43,432 E
CANNETO(l)	Canneto 1 cascata	44°05,430' N	009°45,554' E
CANNETO (l)	Canneto 2 cascata	44°05,429' N	009°45,354' E
CANNETO (l)	Canneto 3 cascata	44°05,409' N	009°45,330' E
CANNETO (l)	Fila 1 (terra)	44°05,401 N	09°45,318 E
CANNETO (l)	Fila 1 (terra)	44°05,392 N	09°45,409 E
CANNETO (l)	Fila 1 (terra)	44°05,380 N	09°45,428 E
CANNETO (l)	Fila 1 (terra)	44°05,354 N	09°45,462 E
CANNETO (l)	Fila 2	44°05,392 N	09°45,355 E
CANNETO (l)	Fila 2	44°05,361 N	09°45,390 E
CANNETO (l)	Fila 2	44°05,339 N	09°45,416 E
CANNETO (l)	Fila 2	44°05,380 N	09°45,462 E
CANNETO (l)	Fila 3	44°05,374 N	09°45,341 E
CANNETO (l)	Fila 3	44°05,340 N	09°45,368 E
CANNETO (l)	Fila 3	44°05,306 N	09°45,408 E
CANNETO (l)	Fila 3	44°05,280 N	09°45,443 E
CANNETO (l)	Fila 4	44°05,368 N	09°45,225 E
CANNETO (l)	Fila 4	44°05,343 N	09°45,278 E

CANNETO (I)	Fila 4	44°05,313 N	09°45,331 E
CANNETO (I)	Fila 4	44°05,291 N	09°45,381 E
CANNETO (I)	Fila 4	44°05,259 N	09°45,423 E
CORNIGLIA(e)	Marina	interno porto	interno porto
CORNIGLIA (e)	Marina	interno porto	interno porto
CORNIGLIA (e)	Marina	interno porto	interno porto
CORNIGLIA (e)	Marina	interno porto	interno porto
CORNIGLIA (e)	Marina	interno porto	interno porto
VERNAZZA(d)	Vernazza diga 1 fila A	44°08,098' N	009°40,760' E
VERNAZZA (d)	Vernazza diga 1 fila B	44°08,103' N	009°40,778' E
VERNAZZA (d)	Vernazza diga 1 fila C	44°08,100' N	009°40,758' E
VERNAZZA (d)	Vernazza diga 1 fila D	44°08,095' N	009°40,745' E
VERNAZZA (d)	Vernazza diga 2 fila E	44°08,123 N	009°40,732' E
VERNAZZA (d)	Vernazza diga 2 fila F	44°08,115' N	009°40,717' E
VERNAZZA (d)	Vernazza diga 2 fila G	44°08,104' N	009°40,707' E
VERNAZZA (d)	Vernazza diga 2 fila H	44°08,093' N	009°40,684' E
VERNAZZA (d)	Vernazza diga 2 fila I	44°08,138' N	009°40,687' E
VERNAZZA (d)	Vernazza 3 fila L (1)	44°08,129' N	009°40,681' E
VERNAZZA (d)	Vernazza 3 fila M (2)	44°08,117' N	009°40,664' E
VERNAZZA (d)	Vernazza 3 fila N (3)	44°08,106' N	009°40,656' E
VERNAZZA (d)	Vernazza 3 fila O (4)	44°08,100' N	009°40,647' E
VERNAZZA (d)	Vernazza 3 fila P (5)	44°08,148' N	009°40,639' E
VERNAZZA (d)	Vernazza diga Q (6)	44°08,134' N	009°40,634' E
VERNAZZA (d)	Vernazza diga R	44°08,122' N	009°40,627' E
VERNAZZA (d)	Vernazza diga S	44°08,109' N	009°40,618' E
VERNAZZA (d)	Vernazza diga T	44°08,100' N	009°40,612' E
VERNAZZA (d)	Vernazza diga U	44°08,099' N	009°40,610' E
VERNAZZA (d)	Vernazza diga V	44°08,094' N	009°40,605' E
VERNAZZA (d)	Vernazza marpark 1	44°08,156' N	009°40,435' E
VERNAZZA (d)	Vernazza marpark2	44°08,173' N	009°40,410' E
VERNAZZA (d)	Vernazza marpark 3	44°08,191' N	009°40,383' E
VERNAZZA (d)	Vernazza marpark 4	44°08,200' N	009°40,363' E
VERNAZZA (d)	Vernazza marpark 5	44°08,220' N	009°40,332' E
VERNAZZA (d)	Vernazza marpark 6	44°08,256' N	009°40,327' E
VERNAZZA (d)	Vernazza marpark 7	44°08,244' N	009°40,365' E
VERNAZZA (d)	Vernazza marpark 8	44°08,232' N	009°40,394' E
VERNAZZA (d)	Vernazza marpark 9	44°08,216' N	009°40,432' E
VERNAZZA (d)	Vernazza marpark 10	44°08,198' N	009°40,462' E
VERNAZZA (d)	Vernazza marpark 11	44°08,281' N	009°40,355' E

VERNAZZA (d)	Vernazza marpark 12	44°08,269' N	009°40,394' E
VERNAZZA (d)	Vernazza marpark 13	44°08,256' N	009°40,427' E
VERNAZZA (d)	Vernazza marpark 14	44°08,245' N	009°40,457' E
VERNAZZA (d)	Vernazza marpark 15	44°08,235' N	009°40,491' E
MONTEROSSO(b)	Monterosso mpark 1	44°08,478' N	009°39,089' E
MONTEROSSO(b)	Monterosso mpark 2	44°08,452' N	009°38,998' E
MONTEROSSO(b)	Monterosso mpark 3	44°08,495' N	009°39,173' E
MONTEROSSO(b)	Monterosso mpark 4	44°08,453' N	009°39,033' E
MONTEROSSO(b)	Monterosso mpark 5	44°08,492' N	009°39,092' E
MONTEROSSO(b)	Monterosso mpark 6	44°08,504' N	009°39,120' E
MONTEROSSO(b)	Monterosso mpark 7	44°08,496' N	009°39,134' E
MONTEROSSO(b)	Monterosso mpark 8	44°08,496' N	009°39,179' E
MONTEROSSO(c)	P.ta Corone	44°08,607' N	009°39,426' E
MESCO(a)	Levanto La Gatta	44°08,548' N	009°37,292' E

- 4 L'ormeggio delle unità da diporto (natanti e imbarcazioni da diporto) è consentito esclusivamente in presenza di condizioni meteomarine favorevoli ed assicurate, secondo le previsioni meteo riportate dai bollettini ufficiali e consultabili sul sito www.meteoam.it, nel dettaglio:
 - a. Condizioni meteo: fino al 2° (secondo) grado della scala Beaufort (brezza leggera), velocità massima del vento 6 nodi;
 - b. Condizioni mare: fino al 2° (secondo) grado della Douglas (mare poco mosso), altezza massima delle onde 0,50 mt.
- 5 In presenza di condizioni meteo marine diverse (forza mare o vento superiori al secondo grado della relativa scala) è fatto obbligo di disormeggiare l'unità ed abbandonare gli specchi acquei destinati ai campi ormeggio.
- 6 All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio destinati alla nautica da diporto e contraddistinti dal colore bianco:
 - a. non è consentita la balneazione
 - b. è consentito esclusivamente l'ormeggio delle sole unità da diporto provviste dell'assicurazione R.C. in corso di validità;
 - c. le manovre di avvicinamento ai gavitelli di ormeggio e di allontanamento dagli stessi, compreso l'attraversamento del campo ormeggio, devono avvenire a velocità non superiore a 3 nodi;
 - d. durante le ore notturne, dalle ore 22.00 alle ore 08.00, è vietato l'ormeggio di unità da diporto, non presidiate da personale abilitato alla condotta;
 - e. è vietato l'ormeggio delle unità da diporto ai gavitelli riservati alle immersioni subacquee e alle visite guidate subacquee, contraddistinti dal colore rosso-arancio;
 - f. è vietato l'utilizzo di shampoo, detersivi o altra sostanza inquinante;
 - g. è vietato l'abbandono di qualsiasi rifiuto in mare;
 - h. è consentito l'utilizzo dei wc di bordo, solo ed esclusivamente se dotati di casse per la ritenzione dei liquami di scolo;

- i. è vietato l'utilizzo di apparecchi sonori ed acustici;
 - j. l'uso del motore è consentito solo ed esclusivamente durante le operazioni di ormeggio e disormeggio delle unità da diporto ai gavitelli;
 - k. durante la sosta è vietato tenere alcun motore acceso, compresi eventuali generatori di corrente, salvo quando necessario per ragioni di sicurezza;
 - l. ad ogni gavitello può essere ormeggiata una sola unità;
 - m. sono vietati gli ormeggi "a pacchetto";
 - n. è consentita l'occupazione temporanea dei gavitelli contraddistinti dal colore bianco da dei natanti da diporto a remi o pedali, purché sempre presidiati dall'occupante e garantendo la priorità di ormeggio ai natanti ed alle imbarcazioni a diporto;
 - o. i conducenti delle unità sono direttamente responsabili della condotta degli occupanti e, nel rispetto dei dettami della normativa vigente, sono tenuti a mantenere idonea condotta durante la sosta all'ormeggio all'interno dell'AMP
 - p. i proprietari e/o armatori delle unità sono sempre direttamente responsabili di eventuali danni a cose e/o persone cagionati in relazione allo stazionamento dell'unità da diporto all'interno dell'AMP; nel caso di eventi straordinari è sempre fatto obbligo l'intervento attivo del conducente al fine di impedire e/o scagionare eventuali possibili conseguenze dannose all'interno dell'AMP.
- 7 Il conducente dell'unità da diporto è l'unico responsabile di qualsiasi danneggiamento al materiale costituente gli ormeggi.
- 8 Al fine di evitare pericoli di collisione durante la sosta nelle ore notturne all'interno dei campi boe è fatto obbligo di tenere accesa la luce di fonda (fanale di fonda, di colore bianco, visibile a 360° per tutto l'orizzonte).
- 9 È fatto assoluto divieto di occupare, per qualsiasi motivo, i campi ormeggio con modalità diverse da quelle indicate nel presente Disciplinare.
- 10 L'occupazione degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio e/o l'ormeggio delle unità da diporto destinate ad attività di noleggio, visite guidate subacquee, attività didattiche e di divulgazione naturalistica, è consentito esclusivamente ai gavitelli contraddistinti dal colore giallo, durante lo svolgimento dell'attività stessa, garantendo che le unità stesse siano sempre presidiate da personale abilitato alla condotta; nelle ore diurne e notturne è fatto sempre divieto di occupare gli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio e/o impegnare i gavitelli predisposti dall'Ente gestore per la giacenza inoperosa delle unità nautiche di cui sopra, comprese le unità impiegate in attività di locazione.
- 11 Sono esclusi dall'osservanza del presente articolo i mezzi nautici di proprietà o uso dell'Ente gestore, i mezzi nautici impiegati in attività di sorveglianza, soccorso e servizio nell'AMP, nonché i mezzi nautici impegnati in attività per conto dell'Ente gestore, limitatamente alle esigenze di servizio.

Articolo 7 - Disciplina dell'attività di ancoraggio

- 1 Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17 del REO, l'ancoraggio è vietato nelle zone identificate dagli stralci planimetrici di seguito riportati, individuate dagli specchi acquei ricompresi dalle congiungenti dei punti indicati in tabella con le relative coordinate geografiche WGS84, dove sono presenti le biocenosi sensibili individuate dall'Ente gestore.

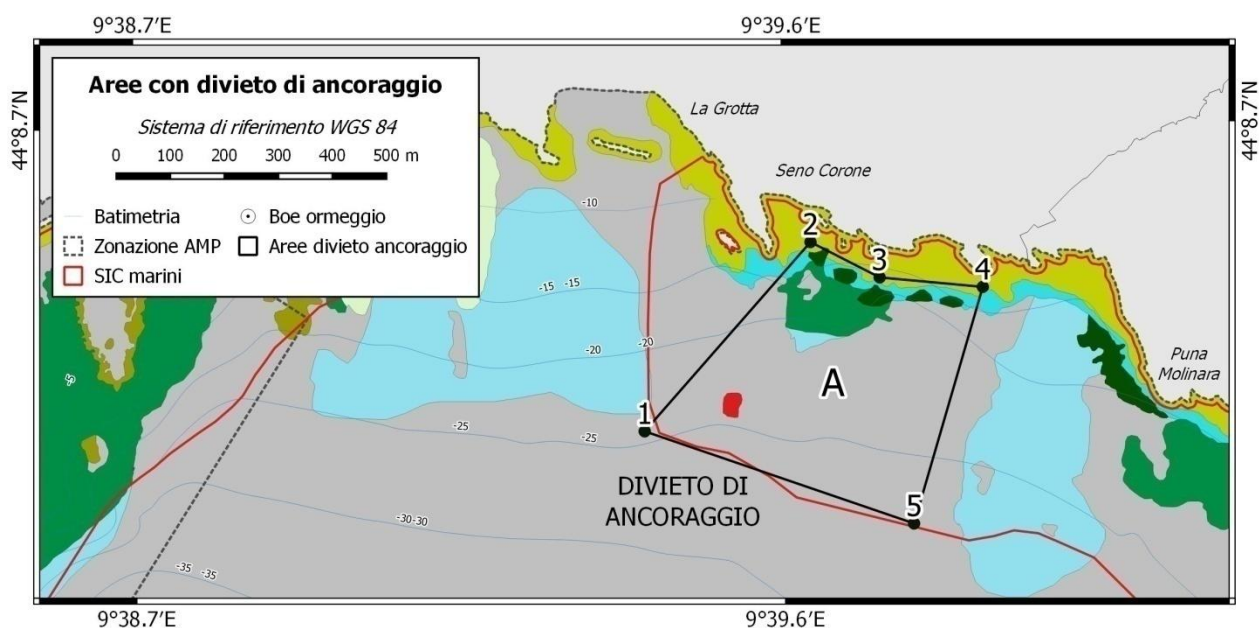


Figura 3 - Area divieto ancoraggio Monterosso al Mare, Punta Corone

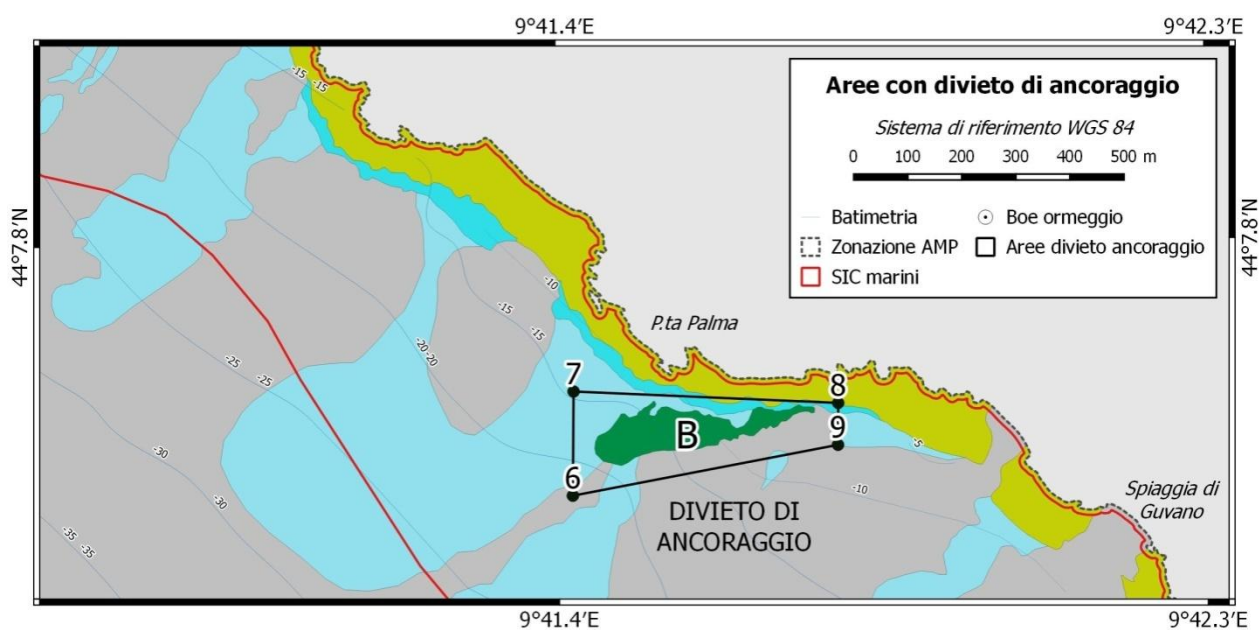


Figura 4 - Area divieto ancoraggio Vernazza

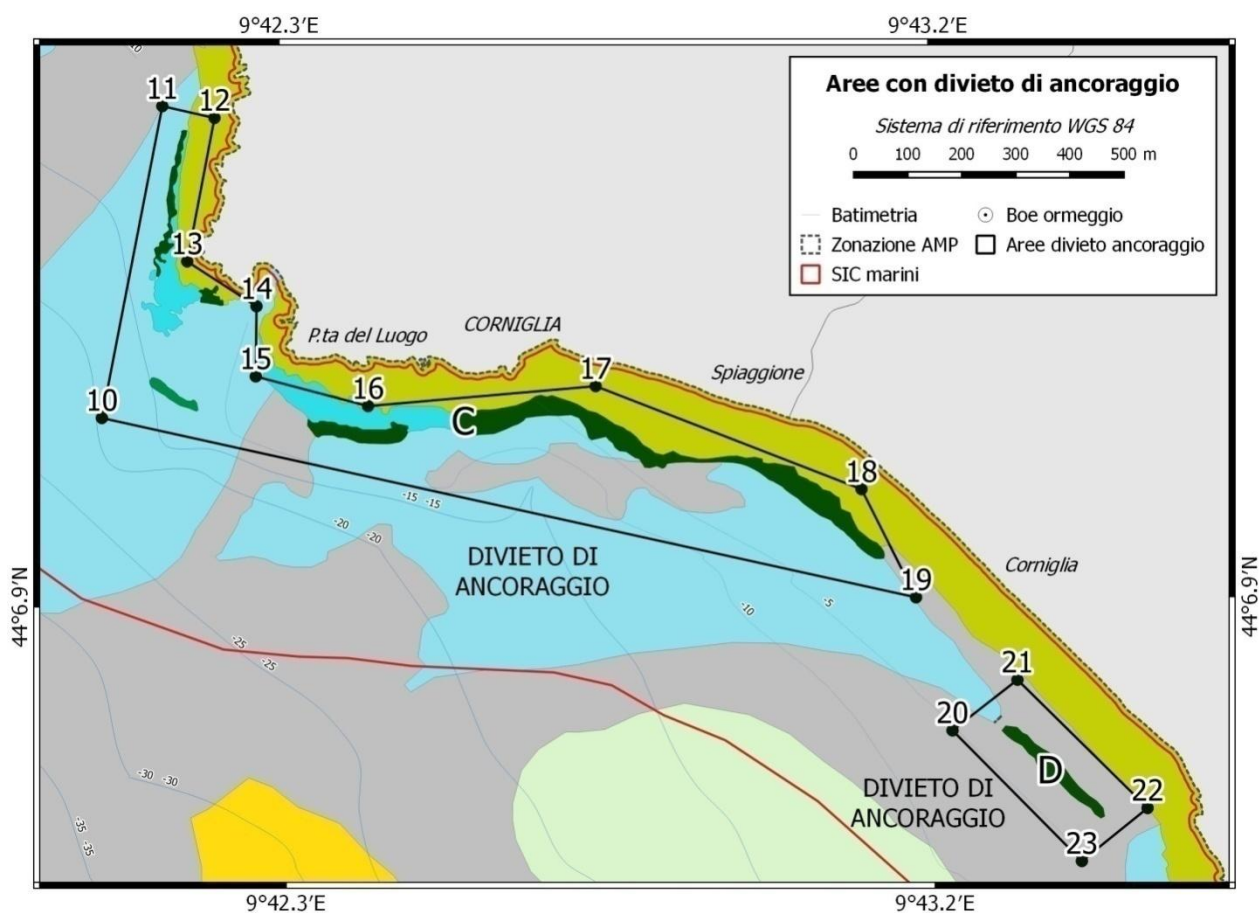


Figura 5 - Area divieto ancoraggio Corniglia e Spiaggione

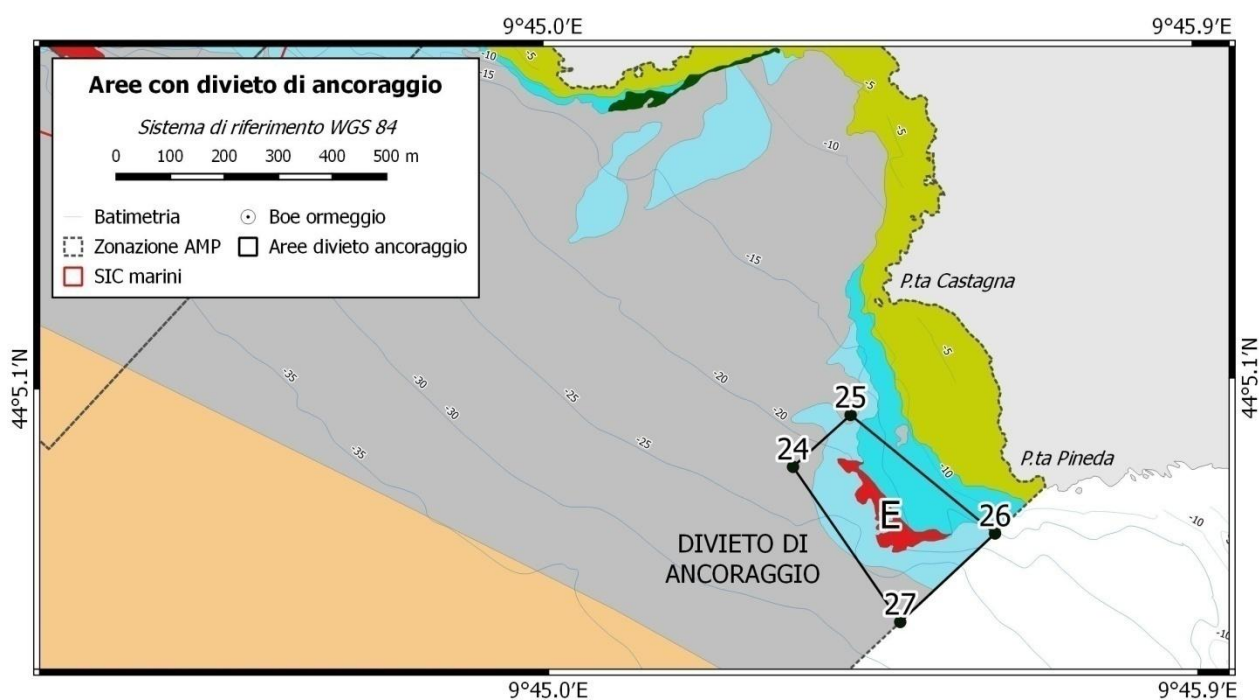


Figura 6 - Area divieto ancoraggio Riomaggiore, P.ta Pineda

AREE DI DIVIETO ANCORAGGIO			
AREA DI DIVIETO	PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
A - PUNTA CORONE	1	44° 8.39491' N	009° 39.40643' E
A - PUNTA CORONE	2	44° 8.58237' N	009° 39.63858' E
A - PUNTA CORONE	3	44° 8.54654' N	009° 39.73421' E
A - PUNTA CORONE	4	44° 8.53628' N	009° 39.87722' E
A - PUNTA CORONE	5	44° 8.30085' N	009° 39.77919' E
B - VERNAZZA SUD	6	44° 7.54799' N	009° 41.41976' E
B - VERNAZZA SUD	7	44° 7.65192' N	009° 41.42191' E
B - VERNAZZA SUD	8	44° 7.63828' N	009° 41.78890' E
B - VERNAZZA SUD	9	44° 7.59653' N	009° 41.78816' E
C – CORNIGLIA	10	44° 7.08822' N	009° 42.04983' E
C – CORNIGLIA	11	44° 7.39956' N	009° 42.13734' E
C – CORNIGLIA	12	44° 7.38725' N	009° 42.20960' E
C – CORNIGLIA	13	44° 7.24400' N	009° 42.17000' E
C – CORNIGLIA	14	44° 7.19862' N	009° 42.26565' E
C – CORNIGLIA	15	44° 7.12848' N	009° 42.26377' E
C – CORNIGLIA	16	44° 7.09784' N	009° 42.41926' E
C – CORNIGLIA	17	44° 7.11584' N	009° 42.73522' E
C – CORNIGLIA	18	44° 7.01046' N	009° 43.10278' E
C – CORNIGLIA	19	44° 6.90187' N	009° 43.17711' E
D - CORNIGLIA SPIAGGIONE	20	44° 6.76849' N	009° 43.22608' E
D - CORNIGLIA SPIAGGIONE	21	44° 6.81861' N	009° 43.31680' E
D - CORNIGLIA SPIAGGIONE	22	44° 6.68921' N	009° 43.49578' E
D - CORNIGLIA SPIAGGIONE	23	44° 6.63676' N	009° 43.40395' E
E – PINEDA	24	44° 5.01551' N	009° 45.34140' E
E – PINEDA	25	44° 5.06669' N	009° 45.42193' E
E – PINEDA	26	44° 4.94729' N	009° 45.62066' E
E – PINEDA	27	44° 4.86001' N	009° 45.48807' E

- 2 L'ancoraggio in Zona C dei natanti e delle imbarcazioni, fermo quanto sopra riportato, deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti modalità:
- durante le ore notturne, dalle ore 22.00 alle ore 08.00, l'ancoraggio è vietato a quelle unità sprovviste di presidio svolto da personale di guardia abilitato alla condotta della stessa unità.
 - è consentito esclusivamente l'ancoraggio delle sole unità provviste dell'assicurazione R.C. in corso di validità;
 - è vietato l'utilizzo di shampoo, detersivi od altra sostanza inquinante;

- d. è consentito l'utilizzo dei wc di bordo, solo ed esclusivamente se dotati di casse per la ritenzione dei liquami di scolo;
 - e. è vietato l'utilizzo di apparecchi sonori ed acustici;
 - f. l'uso del motore è consentito solo ed esclusivamente durante le operazioni di ancoraggio delle unità;
 - g. durante la sosta è vietato tenere alcun motore acceso, compresi eventuali generatori di corrente, salvo quando sia necessario per ragioni di sicurezza;
 - h. durante la sosta è vietata qualsiasi attività che rechi turbamento od ostacolo alla fruizione da diporto nell'AMP;
 - i. i conducenti delle unità sono direttamente responsabili della condotta degli occupanti e, nel rispetto dei dettami della normativa vigente, sono tenuti a mantenere idonea condotta durante la sosta all'ancora all'interno dell'AMP;
 - j. il proprietario e/o armatore delle unità sono sempre direttamente responsabili di eventuali danni a cose e/o persone cagionati in relazione allo stazionamento dell'unità da diporto all'interno dell'AMP; nel caso di eventi straordinari è sempre fatto obbligo l'intervento attivo del conducente al fine di impedire e/o scagionare eventuali possibili conseguenze dannose all'interno dell'AMP;
- 3 L'ancoraggio delle unità da diporto destinate ad attività di noleggio, locazione, visite guidate subacquee, attività didattiche e di divulgazione naturalistica è consentito esclusivamente durante lo svolgimento dell'attività stessa, garantendo che siano sempre presidiate da personale abilitato alla condotta, ove previsto; nelle ore diurne e notturne è fatto sempre divieto di ancoraggio per la giacenza inoperosa delle unità nautiche di cui sopra.

Articolo 8 - Disciplina delle Immersioni subacquee

- 1 Ad integrazione di quanto previsto all'art. 18, comma 7 del REO, ai fini del monitoraggio delle attività consentite all'interno dell'Area marina protetta sottese al provvedimento istitutivo, i soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo, devono fornire all'ente gestore dati e informazioni mediante la trasmissione di un registro contenente informazioni sull'attività svolta.

Articolo 9 - Disciplina delle visite guidate subacquee

- 1 Ad integrazione di quanto previsto all'art. 19, comma 17, del REO, in riferimento alle esigenze di contingentamento e turnazione delle immersioni guidate, l'Ente gestore definisce con cadenza mensile un calendario per lo svolgimento dell'attività in relazione ai diversi operatori, ai siti e ai periodi, consultabile sul sito web dell'AMP.
- 2 Ad integrazione di quanto previsto all'art. 19 del REO, nell'AMP sono consentite le attività di Seawatching, svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, secondo le modalità stabilite dal REO, e lungo itinerari previamente comunicati.
- 3 Nelle zone B, e C sono individuati stagionalmente e contraddistinti dal colore rosso-arancio, i gavitelli singoli riservati esclusivamente alle unità navali in appoggio alle attività di visite guidate subacquee, dei soggetti autorizzati dall'ente gestore. I gavitelli sono indicati nel seguente stralcio cartografico con le relative coordinate geografiche WGS84, rispettivamente per ogni punto di ormeggio.

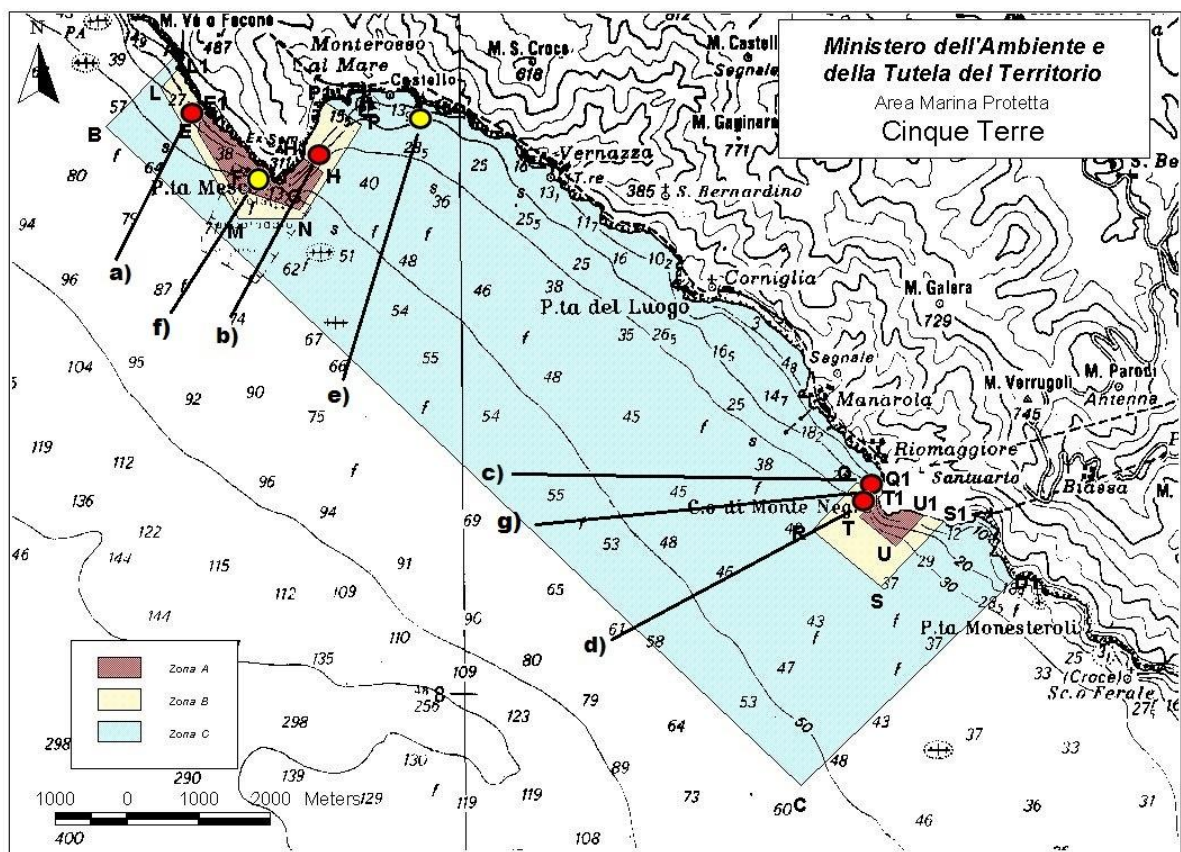


Figura 7: Gavitielli singoli riservati alle unità navali in appoggio alle visite guidate subacquee

- a) Zona B Punta Mesco (Punta Gatta): n. 2 ormeggi rossi per diving;
- b) Zona B Punta Mesco (loc. la Franata): n. 1 ormeggio rosso per diving;
- c) Zona B Punta Montenero (loc. Pastasciutta): n. 1 ormeggio rosso per diving;
- d) Zona B Punta Montenero (loc. la Tana): n. 1 ormeggio rosso per diving;
- e) Zona C percorso subacqueo disabili (P.ta Corone): n. 1 ormeggio per diving e subacquei;
- f) Zona A P.ta Mesco disabili : n. 1 ormeggio rosso per diving e subacquei disabili;
- g) Zona B Punta Montenero (loc. Pastasciutta 2): n. 1 ormeggio rosso per diving;

PUNTI ORMEGGIO PER CENTRI IMMERSIONE (DIVING)			
LOCALITA	ORMEGGIO	LATITUDINE	LONGITUDINE
MONTEROSSO ZONA B	La Frana	44°08.223' N	009°38.465' E
MONTEROSSO ZONA B	Levanto La Gatta 1	44°08.537' N	009°37.305' E
MONTEROSSO ZONA B	Levanto La Gatta 2	44°08.548' N	009°37.292' E
RIOMAGGIORE ZONA B	Lama crexia	44°05.770' N	009°44.250' E
RIOMAGGIORE ZONA B	Scoglio Pastasciutta	44°05.632' N	009°44.250' E
RIOMAGGIORE ZONA B	Scoglio Pastasciutta 2	44°05.627' N	009°44.254' E
PERCORSO SUB DISABILI	P.ta Corone	44°08.571' N	009°39.601' E

P.TA MESCO ZONA A DISABILI	P.ta Mesco	44°08.073' N	009°37.975' E
----------------------------	------------	--------------	---------------

- 4 Entro il 30 novembre, i soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività di visite guidate subacquee devono fornire all'ente gestore dati e informazioni relativi ai servizi prestati mediante consegna di un apposito registro contenente per ogni unità autorizzata le informazioni previste all'art. 19, comma 10, del REO. La mancata consegna del registro comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro debitamente compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per l'attività di viste guidate subacquee, per l'anno successivo.
- 5 Nella zona A di Punta Mesco, ai fini di sicurezza dei subacquei disabili durante lo svolgimento delle visite subacquee guidate è stagionalmente individuato, e contraddistinto dal colore rosso-arancio, un gavitello singolo riservato alle unità navali in appoggio alle attività di visite guidate subacquee con soggetti disabili, previa specifica autorizzazione dell'ente gestore; le manovre di avvicinamento al predetto punto di ormeggio saranno consentite esclusivamente ai natanti autorizzati nelle modalità consentite nell'art. 19, comma 2, del REO.

Articolo 10 - Disciplina delle attività didattiche e di divulgazione naturalistica

- 1 Ad integrazione di quanto previsto all'art. 20, del REO, entro il 30 novembre, i soggetti (persone fisiche e persone giuridiche private, anche non riconosciute) autorizzate allo svolgimento dell'attività didattiche e divulgazione naturalistica nell'AMP, devono fornire all'ente gestore dati e informazioni relativi alle attività condotte, mediante trasmissione di una relazione.
- 2 La mancata consegna della relazione comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna della relazione prevista, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività didattiche e di divulgazione naturalistica, per l'anno successivo.
- 3 Ad integrazione di quanto previsto all'art. 20, comma 5, del REO, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, i soggetti richiedenti devono previamente concordare con l'Ente gestore l'attività didattica e di divulgazione naturalistica da realizzare.

Articolo 11 - Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate

- 1 Ad integrazione di quanto previsto all'art. 21, comma 9, del REO, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, ai fini di incrementare le azioni di monitoraggio ambientale, l'accesso alla zona C dell'AMP alle unità adibite a trasporto passeggeri e visite guidate, **è consentito esclusivamente alle unità dotate di sistema trasmettitore A.I.S. (trasponder) installato a bordo**, in modalità di trasmissione attiva, e dotato di codice M.M.S.I., previa autorizzazione dell'ente gestore;
- 2 Nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, la navigazione ai mezzi di trasporto passeggeri e alle unità navali adibite alle visite guidate, con le seguenti modalità:
 - a. parallelamente alla linea di costa;
 - b. a velocità in ogni caso non superiore a 5 nodi ed esclusivamente in assetto dislocante, entro la distanza di 600 metri dalla costa;
 - c. a velocità in ogni caso non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 600 metri dalla costa e sino al limite esterno dell'area marina protetta;

- 3 Nel corso delle operazioni di avvicinamento alle aree di attracco e ormeggio, preventivamente autorizzate dalle autorità competenti ai sensi della vigente normativa e regolamenti comunali, la navigazione è consentita perpendicolarmente alla linea di costa, a velocità non superiore a 5 nodi e procedendo comunque a lento moto, nei limiti di manovrabilità consentiti dall'unità navale, sempre prestando la massima attenzione alla presenza di eventuali bagnanti.
- 4 Nel caso di concomitanza all'attracco fra due o più unità destinate al trasporto passeggeri e/o di linea, è fatto divieto di stazionare ad una distanza inferiore ai 350 metri dalla costa ai mezzi in attesa di effettuare le operazioni di avvicinamento all'attracco.
- 5 Al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni d'imbarco e sbarco programmati e autorizzati, nel caso di concomitanza all'attracco fra due o più unità destinate a trasporto passeggeri e/o di linea, fatte salve eventuali necessità di sicurezza, dovrà essere data priorità alle unità destinate al trasporto marittimo di linea.
- 6 Ad integrazione dell'Art. 21, comma 9 del REO il numero massimo di unità navali autorizzabili per le attività di trasporto passeggeri e/o visite guidate, tenuto conto dell'attività di monitoraggio svolta all'interno dell'area marina protetta, è di seguito riportato:
 - a. unità da trasporto passeggeri con esclusiva propulsione a motore (a scoppio) o propulsione ibrida: sei (6) unità, fermo quanto disposto nel presente articolo;
 - b. le autorizzazioni annuali di cui al presente articolo saranno rilasciate mediante procedura pubblica di bando di selezione nel rispetto dei seguenti ordini di priorità:
 - i. 1° (prima) unità per richiedente;
 - ii. 2° (seconda) unità per richiedente;
 - c. fermo quanto sopra, le autorizzazioni saranno rilasciate prioritariamente ai soggetti e imprese aventi sede legale nei comuni ricadenti dell'area marina protetta alla data di entrata in vigore del Regolamento di disciplina delle attività consentite, fino al raggiungimento del 75% dei permessi annuali (n. 4 autorizzazioni), ed in via preferenziale alle unità da trasporto passeggeri dotate di propulsione elettrica ibrida, le quali saranno tenute a navigare entro i 600 mt dalla costa mediante la sola modalità a propulsione elettrica;
 - d. nel caso in cui le domande siano maggiori al numero massimo stabilito al punto a), l'ente gestore stabilirà come criterio per il rilascio delle autorizzazioni per il trasporto passeggeri e/o attività di visite guidate, la presenza a bordo delle unità navali di propulsione ibrida o interamente elettrica.
- 7 Fermo quanto sopra, l'efficacia delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo si intende subordinata alla funzionalità operativa del trasmettitore A.I.S.; l'esercizio dell'attività all'interno dell'AMP con unità sprovviste di apparato AIS installato a bordo, di cui al comma 1 del presente articolo, oppure apparato non funzionante in modalità di trasmissione attiva, è sanzionata nelle modalità di cui all'art. 20, oltre alla sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera f), del presente Disciplinare.
- 8 Ogni sostituzione, anche temporanea, delle unità autorizzate allo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate e/o del motore di propulsione deve essere preventivamente comunicata al soggetto gestore che provvede, previa apposita istruttoria di verifica della corrispondenza dei requisiti e caratteristiche ambientali dichiarate nella domanda, a rilasciare una nuova autorizzazione. È consentita la sostituzione delle unità esclusivamente con mezzi e/o del motore di propulsione corrispondenti a uguali caratteristiche di premialità ambientale o superiori. L'autorizzazione rilasciata per la nuova unità comporta la revoca, o in caso di temporaneità, la sospensione, dell'autorizzazione già rilasciata per l'unità sostituita. La mancata osservanza del presente comma costituisce utilizzo improprio dell'autorizzazione ed è sanzionata nelle modalità di cui all'art. 20, oltre alla revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 18, comma 5, del presente Disciplinare.

- 9 Entro il 30 novembre, i soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività di Trasporto passeggeri e visite guidate nell'AMP, devono fornire all'ente gestore dati e informazioni relativi ai servizi prestati mediante trasmissione di una relazione contenente, per ogni unità autorizzata, il numero di passeggeri trasportati ed il numero di uscite effettuate. La mancata consegna della relazione comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna della relazione prevista, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione al trasporto passeggeri e visite guidate, per l'anno successivo.

Articolo 12 - Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto

- 1 Ad integrazione di quanto previsto all'art. 22, comma 3, del REO, l'esercizio dell'attività di Noleggio e locazione è consentita limitatamente alle ore diurne.
- 2 Ad integrazione di quanto previsto all'art. 22, comma 6, lettera b), ii), del REO, i valori di riferimento per i motori sono quelli indicati nell'allegato II, lettere B e C, del D. Lgs n.171 del 2005, e successive integrazioni e revisioni, relativamente alle emissioni gassose ed acustiche.
- 3 Ad integrazione di quanto previsto all'art. 22, comma 7, del REO, il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per le singole unità da diporto adibite a noleggio e locazione è di **130 (centotrenta)** non cedibili a terzi.
- 4 Fermo quanto disposto per la zona B, dall'art. 15, comma 9, del REO, i soggetti e le imprese, possono richiedere autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al presente articolo, per un massimo di unità come qui di seguito disposto:
 - a. attività di noleggio, ivi compreso il noleggio in forma occasionale, di unità da diporto a vela (anche con motore ausiliario), unità dotate di propulsione a motore elettrico (anche con motore ausiliario o di rispetto), ibrido e motore endotermico (fuoribordo e/o entro bordo): fino ad un massimo di **1 (una)** unità da diporto per richiedente;
 - b. attività di locazione di unità da diporto a vela (anche con motore ausiliario), unità dotate di propulsione a motore elettrico (anche con motore ausiliario o di rispetto), ibrido e motore endotermico, (fuoribordo e/o entro bordo): fino ad un massimo di **2 (due)** unità da diporto per richiedente.
- 5 L'ente gestore si riserva, nelle more dell'aggiornamento del numero massimo di autorizzazioni rilasciabili di cui al precedente comma 3, per accertate esigenze di carattere eccezionale, di rilasciare autorizzazioni annuali in deroga.
- 6 Ad integrazione di quanto previsto all'art. 22, comma 9, del REO, ai fini del monitoraggio delle attività consentite all'interno dell'AMP, gli utenti dei servizi di noleggio e locazione devono sottoscrivere una specifica dichiarazione, da presentare all'atto della richiesta del rilascio dell'autorizzazione, indicante le seguenti informazioni:
 - a. dichiarazione esplicita del soggetto utente del servizio di noleggio e/o locazione di unità da diporto di presa visione e accettazione del presente Disciplinare, del Regolamento di Esecuzione e Organizzazione, del Regolamento di disciplina e del Decreto di aggiornamento dell'Area marina protetta delle "Cinque Terre";
 - b. di tale dichiarazione dovrà essere conservata una copia a bordo dell'unità da diporto autorizzata.
- 7 Ad integrazione di quanto previsto all'art. 22, comma 10, del REO, le informazioni relative ai servizi prestati, devono essere fornite all'Ente gestore entro il 30 novembre, mediante trasmissione di un registro contenente informazioni sull'attività svolta e tramite una relazione contenente le informazioni su tali attività per ogni singola unità, secondo le indicazioni ricevute al momento del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente gestore.

- 8 La mancata consegna del registro di cui al precedente comma 5, e della relazione, comporta l'immediata sospensione dell'autorizzazione per un mese; trascorso tale periodo, in mancanza della consegna del registro debitamente compilato e/o della relazione, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione al noleggio e locazione delle unità da diporto per l'anno successivo.
- 9 I soggetti e le società/imprese autorizzate allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, devono esporre sugli scafi, lato dritta e lato a sinistra, durante il periodo di validità dell'autorizzazione, anche nei periodi di giacenza inoperosa dei mezzi (ad esempio natante all'ormeggio), i contrassegni rilasciati dall'Ente gestore; ogni modifica e/o occultamento anche parziale del predetto contrassegno è sanzionata ai sensi dell'art. 20, nonché con la sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 18 del presente Disciplinare.
- 10 Ogni sostituzione, anche temporanea, delle unità da diporto e/o del motore autorizzato per il noleggio o la locazione deve essere preventivamente comunicata all'Ente gestore che provvede, previa apposita istruttoria di verifica della corrispondenza dei requisiti e delle caratteristiche ambientali dichiarati nella domanda, a rilasciare una nuova autorizzazione. L'autorizzazione rilasciata per la nuova unità da diporto comporta la revoca, o in caso di temporaneità, la sospensione, dell'autorizzazione già rilasciata per l'unità da diporto sostituita. La mancata osservanza del presente comma costituisce utilizzo improprio dell'autorizzazione ed è sanzionata nelle modalità di cui all'art. 20, oltre alla revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 18, comma 5, del presente Disciplinare.
- 11 L'esercizio dell'attività di Pesca sportiva e ricreativa svolta durante l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione è consentita limitatamente al possesso, da parte dell'utente, di autorizzazione per la Pesca sportiva e ricreativa da unità nautica, ai sensi dell'art. 26 del REO, nonché secondo quanto previsto al successivo art. 15.
- 12 In relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, al fine di ulteriore rafforzamento delle azioni di monitoraggio ambientale, potrà essere positivamente valutato dall'Ente gestore il possesso da parte delle unità nautiche di un sistema trasmettitore A.I.S. in modalità di trasmissione attiva.

Articolo 13 - Disciplina del trasporto marittimo di linea

- 1 Ad integrazione di quanto previsto all'art.23 del REO, nella zona C è consentita, previa autorizzazione dell'ente gestore, la navigazione ai mezzi di trasporto marittimo di linea, nel rispetto delle disposizioni di cui al provvedimento dell'Ente gestore denominato "individuazione rotte di navigazione mezzi di linea all'interno dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre" di cui alla Deliberazione della Giunta Esecutiva n.29 del 19.04.2017 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2 A integrazione di quanto previsto all'art.23, comma 12 del REO, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, per l'anno 2026, l'ente gestore stabilisce il numero massimo di **17 (diciassette) autorizzazioni rilasciabili alle unità per l'attività di trasporto marittimo di linea**, prevedendo, nel caso la richiesta ecceda il numero stabilito, la predisposizione di una graduatoria mediante procedura pubblica di bando di selezione, che potrà prevedere tra i criteri di premialità, gli anni di servizio del richiedente.
- 3 Ad integrazione di quanto previsto all'art.23 del REO, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, ai fini di incrementare le azioni di monitoraggio ambientale, l'accesso alle zona C dell'AMP alle unità adibite a trasporto marittimo di linea, è **consentito esclusivamente alle unità dotate di sistema trasmettitore A.I.S. (trasponder) installato a bordo**, in modalità di trasmissione attiva, e dotato di codice M.M.S.I., previa autorizzazione dell'ente gestore.

- 4 Fermo quanto sopra, l'efficacia delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo si intende subordinata alla funzionalità operativa del trasmettitore A.I.S.; l'esercizio dell'attività all'interno dell'AMP con unità sprovviste di apparato AIS installato a bordo, di cui al comma 1 del presente articolo, oppure apparato non funzionante in modalità di trasmissione attiva, è sanzionata nelle modalità di cui all'art. 20, oltre alla sospensione dell'autorizzazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera f), del presente Disciplinare.
- 5 Ogni sostituzione, anche temporanea, delle unità autorizzate allo svolgimento dell'attività di trasporto marittimo di linea e/o del motore di propulsione deve essere preventivamente comunicata al soggetto gestore che provvede, previa apposita istruttoria di verifica della corrispondenza dei requisiti e caratteristiche ambientali dichiarate nella domanda, a rilasciare una nuova autorizzazione. È consentita la sostituzione delle unità esclusivamente con mezzi e/o del motore di propulsione corrispondenti a uguali caratteristiche di premialità ambientale o superiori. L'autorizzazione rilasciata per la nuova unità comporta la revoca, o in caso di temporaneità, la sospensione, dell'autorizzazione già rilasciata per l'unità sostituita. La mancata osservanza del presente comma costituisce utilizzo improprio dell'autorizzazione ed è sanzionata nelle modalità di cui all'art. 20, oltre alla revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 18, comma 5, del presente Disciplinare.

Articolo 14 - Disciplina dell'attività di pesca professionale

- 1 Ad integrazione di quanto previsto all'art. 25 del REO, ai fini del monitoraggio dell'attività di pesca professionale, allo scopo di individuare e garantire una gestione sostenibile della risorsa, gli operatori incaricati dall'Ente gestore sono autorizzati al rilievo dei dati di pesca rappresentati dal quantitativo e dalla tipologia di pescato, da raccogliere anche al termine della pescata presso il molo di sbarco del pesce.
- 2 Al fine del monitoraggio dell'attività di Pesca professionale svolta all'interno dell'AMP, i soggetti autorizzati, in base a quanto previsto all'art. 25, commi 7 e 8, del REO, devono comunicare nel *"libretto delle catture dell'attività di pesca professionale"*, predisposto dall'Ente gestore, le seguenti informazioni:
 - a. il periodo di esercizio indicando data, ora e località principale;
 - b. la tecnica utilizzata, l'attrezzo impiegato e la tipologia di esca;
 - c. l'elenco delle catture e le quantità totali, espresse per ogni specie in chilogrammi, secondo la modulistica fornita dall'ente gestore;
 - d. le informazioni di cui al presente comma, dovranno essere compilate al termine dello svolgimento dell'attività, dopo l'arrivo in banchina.
- 3 In caso di mancata restituzione del libretto delle catture entro il 30 novembre, l'autorizzazione alla Pesca professionale sarà immediatamente sospesa per un mese, trascorso tale periodo in mancanza della consegna del libretto debitamente compilato, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione alla Pesca professionale per l'anno successivo.
- 4 Al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche del personale preposto alla sorveglianza dell'AMP, il libretto delle catture aggiornato come specificato nei commi precedenti, deve essere sempre conservato nella immediata disponibilità del soggetto autorizzato durante l'esercizio dell'attività.

Articolo 15 - Disciplina dell'attività di pesca ricreativa

- 1 Ad integrazione di quanto previsto all'art. 26 del REO, gli attrezzi utilizzati per la pesca ricreativa di cui all'art. 26 comma 8 punti d), e) dovranno essere marcati tramite targhette identificative, come di seguito specificato:
 - a. per le NASSE, su una targhetta fissata alla singola nassa autorizzata, indicante il numero dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata dall'Ente gestore;
 - b. per i PALANGARI (c.d. palamiti), un numero complessivo di ami presenti a bordo e/o calati da ciascuna unità da diporto, che non deve essere superiore a 100 (cento), qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo dell'unità. I Palangari devono essere utilizzati e segnalati in conformità con quanto previsto dalla normativa di settore vigente, recanti inoltre una targhetta o bandiera posta sul segnale galleggiante, indicante il numero dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata dall'Ente gestore.
- 2 Ai fini del monitoraggio dell'attività di pesca ricreativa, allo scopo di individuare e garantire una gestione sostenibile della risorsa, gli operatori incaricati dall'Ente gestore sono autorizzati al rilievo dei dati di pesca rappresentati dal quantitativo e dalla tipologia di pescato, da raccogliere anche al termine della pescata presso il molo di sbarco del pescato.
- 3 Al fine del monitoraggio dell'attività di Pesca ricreativa e sportiva svolta all'interno dell'AMP, i soggetti autorizzati, oltre a comunicare quanto previsto all'art. 26, comma 17, del REO devono altresì specificare nel *"libretto delle catture dell'attività di pesca sportiva e ricreativa"*, predisposto dall'Ente gestore, le seguenti informazioni:
 - a) il periodo di esercizio indicando la data, l'ora e la località principale;
 - b) la tecnica utilizzata, l'attrezzo impiegato e la tipologia di esca;
 - c) l'elenco delle specie prelevate e le quantità totali, espresse per ogni specie in chilogrammi, per un massimo complessivo giornaliero di 2 kg per persona o 3 kg. per unità navale, salvo il caso di due esemplari di cui uno di peso superiore;
 - d) qualora non sia stato effettuato prelievo all'interno dell'AMP è fatto obbligo indicare "nessuna cattura" sul libretto;
 - e) le informazioni di cui al presente comma, dovranno essere compilate al termine dello svolgimento dell'attività di pesca ricreativa, dopo l'arrivo in banchina;
 - f) nel caso di predisposizione, da parte dell'Ente gestore, di un *"libretto delle catture dell'attività di pesca sportiva e ricreativa"* di tipo informatico, la compilazione dello stesso dovrà avvenire nelle ventiquattro ore successive all'arrivo in banchina. La restituzione del libretto informatico avverrà in modo automatico allo scadere del 30 novembre.
- 4 In caso di mancata restituzione del libretto delle catture entro il 30 novembre, non sarà possibile richiedere l'autorizzazione alla pesca sportiva e ricreativa per l'anno successivo.
- 5 Al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche del personale preposto alla sorveglianza dell'AMP, il libretto delle catture aggiornato come specificato nei commi precedenti, deve essere sempre conservato nella immediata disponibilità del soggetto autorizzato durante l'esercizio dell'attività.
- 6 È fatto divieto di vendere o cedere, a qualsiasi titolo, il pescato proveniente dall'attività di pesca ricreativa a qualunque soggetto, comprese le attività di ristorazione o commerciali, pena ritiro dell'autorizzazione per 3 (tre) anni, oltre alle sanzioni previste dal REO e dalle altre norme in vigore.

- 7 Ai sensi dell'Art. 12, comma 12 del REO, la pesca da terra da parte di minori di età inferiore agli anni 12 è consentita a condizione che gli stessi svolgano tale attività sotto la diretta e continua supervisione di un soggetto titolare di autorizzazione.

Articolo 16 - Domanda e Validità dell'autorizzazione

Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 29 del REO è disposto quanto segue.

- 1 Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio delle attività consentite nell'AMP, i soggetti interessati devono presentare domanda di autorizzazione all'Ente gestore, negli appositi moduli consultabili sul sito dell'AMP (www.reamarinaprotetta5terre.it), anche in formato digitale, allegando la documentazione e/o autodichiarazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal REO e dal presente Disciplinare, maturati e/o posseduti alla data di entrata in vigore del presente Disciplinare. Al fine della definizione dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, farà fede la data di trasmissione e accettazione della PEC ovvero, in caso di trasmissione con diversa modalità, la data di acquisizione al protocollo dell'Ente, secondo quanto previsto al successivo comma 5.
- 2 Le domande riferite ad autorizzazioni per lo svolgimento delle attività all'interno dell'AMP potranno essere consegnate, per ciascuna singola istanza, via posta elettronica certificata (da mittente mediante indirizzo PEC) all'indirizzo pec@pec.parconazionale5terre.it. Nei casi in cui non sia fatto obbligo il possesso e l'impiego della posta elettronica certificata, le istanze potranno essere recapitate a mano o via posta, presso la sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, sito in Località Manarola, 19017 Riomaggiore (SP) – Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. In tale caso farà fede la data di protocollazione dell'istanza.
- 3 Le autorizzazioni hanno validità annuale e scadono inderogabilmente il 31 dicembre 2026.
- 4 Ad integrazione dell'art. 32, comma 4, al fine di avviare un percorso di miglioramento delle performance ambientali e degli standard di ecosostenibilità degli operatori economici e delle imprese che svolgono le loro attività nell'area marina protetta, fermi restando i principi di libera concorrenza, potranno essere privilegiate le richieste di autorizzazione avanzate da soggetti e imprese certificate con il "*Marchio di Qualità Ambientale e di contenimento delle tariffe*" rilasciato dall'Ente Gestore e formalizzato mediante apposita convenzione.
- 5 Le autorizzazioni rilasciate ai soggetti richiedenti e alle unità navali in appoggio alle attività consentite nell'AMP sono nominali e individuali non cedibili a terzi, come anche eventuali contrassegni autorizzativi rilasciati.
- 6 L'esercizio delle attività svolte ai sensi del presente Disciplinare, devono essere condotte in presenza di condizioni meteomarine favorevoli, e secondo le norme di sicurezza in vigore, specifiche per le diverse attività.
- 7 Resta salva la facoltà di cui all'art.29, comma 5, del REO, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti all'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare specifiche autorizzazioni, anche in deroga alle disposizioni del Regolamento di esecuzione ed organizzazione e del presente Disciplinare.

Articolo 17 - Obblighi dei titolari di autorizzazione

- 1 I titolari di esercizi commerciali autorizzati a svolgere attività di cui al presente Disciplinare, sono tenuti ad esporre in maniera visibile, presso le sedi operative il REO ed il presente Disciplinare Integrativo. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste di cui all'Art 21, comma 5, oltre alla sospensione dell'autorizzazione di cui all'art 19 del presente Disciplinare

- 2 La relazione annuale sulle attività svolte ed i libretti di cattura come indicato precedentemente per ogni attività svolta nell'AMP, devono essere consegnati alla sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre, sito in Località Manarola, 19017 Riomaggiore (SP) – Ufficio Protocollo, oppure inviato via e-mail all'indirizzo:protocollo@parconazionale5terre.it.
- 3 L'inosservanza dell'obbligo di trasmissione della relazione e/o dei libretti di cattura di cui sopra, nei termini indicati, comporta il mancato rilascio di autorizzazioni e/o rinnovi per periodi successivi.
- 4 Il titolare dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di trasporto passeggeri e visite guidate, trasporto marittimo di linea, locazione e noleggio, visite guidate subacquee, riprese fotografiche e televisive, ricerca scientifica, pesca ricreativa e sportiva pesca professionale, pesca turismo, attività didattiche e di divulgazione naturalistica, è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente eventuali variazioni relative alla propria sede legale, nonché qualsiasi modifica del proprio assetto societario o dell'attività oggetto di autorizzazione.
- 5 I titolari di autorizzazione per lo svolgimento attività di trasporto passeggeri e visite guidate, trasporto marittimo di linea, locazione e noleggio, visite guidate subacquee, e pesca turismo, attività didattiche e di divulgazione naturalistica, hanno l'obbligo di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, del Santuario dei Cetacei, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito e le norme di comportamento al fine di non arrecare disturbo ai fondali e agli organismi marini e del divieto di abbandono di qualsiasi rifiuto nell'area marina protetta.

Articolo 18 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione

- 1 Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 3 del REO, in caso di accertamento di violazione delle disposizioni previste dal D.M. istitutivo dell'Area Marina Protetta, dal REO e dal presente Disciplinare, sono immediatamente sospese le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti, secondo le seguenti modalità:
 - a. prima infrazione: sospensione autorizzazione per tre giorni solari e consecutivi, nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 ottobre del c.a.;
 - b. seconda infrazione: sospensione autorizzazione per quindici giorni solari e consecutivi, nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 ottobre del c.a.;
 - c. terza infrazione: sospensione autorizzazione per trenta giorni solari e consecutivi, nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 ottobre del c.a., e valutazione eventuale diniego per l'anno successivo;
 - d. quarta infrazione: sospensione autorizzazione per sessanta giorni solari e consecutivi, nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 ottobre del c.a., valutazione eventuale diniego per l'anno successivo;
 - e. ogni successiva infrazione: aggiunta di ulteriori trenta giorni per ogni infrazione commessa oltre a quanto stabilito alla quarta infrazione, nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 ottobre del c.a., e valutazione eventuale diniego per l'anno successivo;
 - f. eventuali manomissioni o inoperatività del trasponder AIS accertate durante l'esercizio all'interno dell'AMP delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate, trasporto marittimo di linea, comportano l'immediata sospensione dell'autorizzazione per trenta giorni solari e consecutivi, nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 ottobre del c.a.; in caso di recidiva, l'autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore è immediatamente revocata fino alla scadenza

dell'anno di riferimento e non sarà consentito il rilascio di autorizzazioni per l'anno solare successivo.

- 2 In caso di accertamento di inosservanza del provvedimento di sospensione di cui al precedente comma, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti, l'autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore è immediatamente revocata fino alla scadenza dell'anno di riferimento e non sarà consentito il rilascio di autorizzazioni (annuali e/o giornaliere) dalla data di accertamento fino al raggiungimento dei 24 (ventiquattro) mesi dalla data del rilievo dell'infrazione.
- 3 In caso di accertamento di svolgimento di attività all'interno dell'AMP di locazione e noleggio, trasporto passeggeri e visite guidate, trasporto marittimo di linea, senza la necessaria autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco ai sensi del REO (e, quindi, svolgimento di attività commerciale e lucrativa senza il possesso dell'autorizzazione obbligatoria), al trasgressore sarà fatto divieto di presentare domanda, per l'assegnazione delle autorizzazioni per la medesima attività (annuali e/o giornaliere) dalla data di accertamento fino al raggiungimento dei 24 (ventiquattro) mesi dalla data del rilievo dell'infrazione. Il predetto divieto, per la sola attività di locazione, non sarà disposto qualora il trasgressore sia in grado di dimostrare entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione di accertamento della violazione di cui all'articolo 22 del R.E.O., che la navigazione all'interno dell'AMP è avvenuta contro la sua volontà. Tale divieto si intende riferito sia al trasgressore, nella veste di titolare di ditta individuale e/o persona fisica, sia a qualsiasi altro soggetto giuridico (società di persone, di capitali, associazioni, cooperative, etc.) in cui il trasgressore rivesta la qualità di amministratore, socio o associato.
- 4 Qualora la fattispecie integri una ipotesi di reato, ne sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente.
- 5 In caso di accertamento di utilizzo improprio dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti, l'autorizzazione è immediatamente revocata per l'anno in corso, e non sarà possibile richiedere autorizzazione per la medesima attività (annuali e/o giornaliere) dalla data di accertamento fino al raggiungimento dei 24 (ventiquattro) mesi dalla data del rilievo dell'infrazione. Tale divieto si intende riferito sia al trasgressore nella veste di titolare di ditta individuale e/o persona fisica, sia a qualsiasi altro soggetto giuridico (società di persone, di capitali, associazioni, cooperative, etc.) in cui il trasgressore rivesta la qualità di amministratore, socio o associato.

Articolo 19 - Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

- 1 Ad integrazione di quanto previsto all'art. 33 del REO, si applica per l'anno 2026 il seguente lo schema dei Corrispettivi e diritti di segreteria.

SCHEMA DEI CORRISPETTIVI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE ATTIVITA' NELL'AMP ANNO 2026			
Articolo REO	ATTIVITA'	CORRISPETTIVI E DIRITTI SEGRETERIA	
		NON RESIDENTI	RESIDENTI (Riservata esclusivamente ai soggetti o imprese residenti nei Comuni ricadenti nell'AMP)

Art. 12	Ricerca scientifica	10,50 Euro (DIRITTI SEGRETERIA)	1,00 Euro (DIRITTI SEGRETERIA)
Art. 13	Disciplina attività riprese fotografiche, cinematografiche e televisive	10,50 Euro (DIRITTI SEGRETERIA) 1.000,0 Euro per autorizzazione SETTIMANALE	1,00 Euro (DIRITTI SEGRETERIA) 500,0 Euro per autorizzazione SETTIMANALE
Art. 19	Disciplina visite guidate subacquee (DIVING)	10,50 Euro (DIRITTI SEGRETERIA) + 1 Euro per ogni SUBACQUEO dei centri di immersione	1,00 Euro (DIRITTI SEGRETERIA) + 0,50 Euro per ogni SUBACQUEO dei centri di immersione
Art. 20	Disciplina attività didattiche e divulgazione naturalistica	10,50 Euro (DIRITTI SEGRETERIA) 230,00 Euro per autorizzazione ANNUALE	1,00 Euro (DIRITTI SEGRETERIA) 200,00 Euro per autorizzazione ANNUALE
Art. 21	Disciplina attività di trasporto passeggeri e visite guidate	<u>115,00 Euro (DIRITTI SEGRETERIA)</u> <u>Unità da trasporto passeggeri di lunghezza inferiore a 24,0 mt:</u> 1.300,00 Euro per autorizzazione ANNUALE <u>Unità da trasporto passeggeri di lunghezza superiore a 24,0 mt:</u> 2.300,00 Euro per autorizzazione ANNUALE	<u>105,00 Euro (DIRITTI SEGRETERIA)</u> <u>Unità da trasporto passeggeri di lunghezza inferiore a 24,0 mt:</u> 1.300,00 Euro per autorizzazione ANNUALE <u>Unità da trasporto passeggeri di lunghezza superiore a 24,0 mt:</u> 2.300,00 Euro per autorizzazione ANNUALE

Art. 22	Disciplina attività di noleggio e locazione di unità da diporto	115,00 (DIRITTI SEGRETERIA) + Canoe, SUP, kayak, pedalò: 20,00 Euro ANNUO per ogni unità "da spiaggia" Natanti lunghezza inferiore a 6,0 mt: 500,00 euro/ ANNUO fino alla prima unità 700,00 euro / ANNUO per ogni successiva unità Natanti lunghezza superiore a 6,0 mt: 1.300,00 Euro / ANNUO per ogni per ogni unità Imbarcazioni: 1.900,00 Euro /ANNUO per ogni per ogni unità NOTA: alle unità nautiche dotate di propulsione a vela, oppure a propulsione esclusivamente elettrica, purché certificate da idoneo soggetto o ente tecnico abilitato per legge, il pagamento è dovuto in misura ridotta, pari alla metà dell'importo previsto.	105,00 (DIRITTI SEGRETERIA) + Canoe, SUP, kayak, pedalò: 20,00 Euro ANNUO per ogni unità "da spiaggia" Natanti lunghezza inferiore a 6,0 mt: 500,00 euro/ ANNUO fino alla prima unità 700,00 euro / ANNUO per ogni successiva unità Natanti lunghezza superiore a 6,0 mt: 1,300,00 Euro / ANNUO per ogni per ogni unità Imbarcazioni: 1.900,00Euro /ANNUO per ogni per ogni unità NOTA: alle unità nautiche dotate di propulsione a vela, oppure a propulsione esclusivamente elettrica, purché certificate da idoneo soggetto o ente tecnico abilitato per legge, il pagamento è dovuto in misura ridotta, pari alla metà dell'importo previsto.
Art. 23	Disciplina del trasporto di linea	115,00 Euro (DIRITTI SEGRETERIA) + 1,00 Euro a passeggero	105,00 Euro (DIRITTI SEGRETERIA) + 1,0 Euro a passeggero
Art. 24	Disciplina delle attività di whale - watching	115,00 Euro (DIRITTI SEGRETERIA) 20,00 Euro per autorizzazione ANNUALE	105,00 Euro (DIRITTI SEGRETERIA) 10,00 Euro per autorizzazione ANNUALE
Art. 25	Disciplina dell'attività di pesca professionale	//////	1,00 Euro per autorizzazione ANNUALE
Art. 26	Disciplina dell'attività di pesca sportiva da terra in Zona C (NON RESIDENTI)	20,00 Euro per autorizzazione SETTIMANALE 100,00 Euro per autorizzazione ANNUALE	////////
Art. 26	Disciplina dell'attività di pesca sportiva da barca in Zona C (RESIDENTI)	////////	1,00 EURO (validità triennale)

Art. 26	Disciplina dell'attività di pesca sportiva da barca in Zona C (EQUIPARATI)	10,50 Euro per autorizzazione ANNUALE (solo equiparati)		////////
Art. 27	Disciplina dell'attività di pescaturismo	////////		1,00 Euro per autorizzazione ANNUALE
Art. 15	Disciplina navigazione diporto Zona B	AUTORIZZAZIONE DI PORTO ANNUALE 45,50 Euro per ogni natante da diporto 65,50 Euro per ogni imbarcazione da diporto -Ancoraggio -Ormeggio -Navigazione in Zona B	PERMESSO DI PORTO GIORNALIERO ON-LINE 8,0 Euro per ogni natante da diporto 13,0 Euro per ogni imbarcazione da diporto -Ancoraggio -Ormeggio -Navigazione in Zona B	1,00 EURO (validità triennale)
Art. 16	Disciplina ormeggio			1,00 EURO (validità triennale)
Art. 17	Disciplina ancoraggio			1,00 EURO (validità triennale)
Art. 18	Disciplina immersioni sub individuali			15,50 Euro per autorizzazione annuale
				NOTA IN GRIGIO AUTORIZZAZIONE OMNICOOMPRESIVA RISERVATA AI RESIDENTI AL COSTO DI 1,00 EURO CON VALIDITA' TRIENNALE

Articolo 20 - Sanzioni

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 37 del REO è disposto quanto segue.

- 1 Le infrazioni a norme e disposizioni previste dal D.M. istitutivo dell'Area Marina Protetta e del REO e del presente Disciplinare, sono sanzionate ai sensi dell'art. 30 comma 2 della legge 06.12.1991 n. 394. L'Ente gestore adotta le disposizioni di cui alla L. 689/81 e ss. mm. e ii. come specificato nel "Regolamento delle Sanzioni Amministrative", approvato con Deliberazione del Presidente n.41 del 02.07.2015 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2 È costituito l'Ufficio Sanzioni e contenzioso presso la Sede Amministrativa dell'Ente gestore, competente per quanto previsto dalla vigente normativa.
- 3 Il Responsabile dell'Area Marina Protetta è individuato quale Responsabile dell'Ufficio, il quale potrà selezionare all'interno del personale già impiegato nella struttura amministrativa, le unità di supporto al funzionamento dell'Ufficio.
- 4 In caso di necessità l'Ente gestore si avvarrà di consulenza esterna di avvocato esperto in materia.
- 5 Nel caso in cui la violazione sia effettuata in Zona B dell'area marina protetta l'importo minimo della sanzione è raddoppiato e la sanzione finale calcolata ai sensi dell'Art. 16, della L. 689/91 è raddoppiata, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca più grave infrazione.

- 6 Nel caso in cui la violazione sia effettuata in Zona A dell'area marina protetta l'importo minimo della sanzione è triplicato e la sanzione finale calcolata ai sensi dell'Art 16, della L.689/91 è triplicata, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca più grave infrazione.
- 7 In caso di accertamento di svolgimento di attività di locazione e noleggio all'interno dell'AMP senza la necessaria autorizzazione, rilasciata dall'Ente Parco ai sensi dell'art 22 del REO, (e, quindi, svolgimento di attività commerciale e lucrativa senza aver dimostrato di possedere i requisiti ambientali richiesti), ovvero di accertamento di utilizzo improprio dell'autorizzazione, la sanzione amministrativa pecuniaria in misura fissa è pari ad euro 1.032,00.
- 8 Ad integrazione di quanto previsto all'art. 37 comma 5 del REO, l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui al REO ed al presente Disciplinare, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, è determinata entro i limiti di cui all'art. 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ss.mm.ii. come riportato nella tabella seguente:

Tabella Sanzioni AMP "Cinque Terre" Rif. art. 20 Disciplinare integrativo 2026					
VIOLAZIONE	Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento		Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore
NAVIGAZIONE A MOTORE DOVE NON CONSENTITA	Decreto istitutivo AMP D.M. 20.07.2011 R.E.O. AMP D.M. 24.02.2015 Regolam. di disciplina D.M. n.189 20.07.11	Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Come da art 18 del Disciplinare Integrativo
SVOLGIMENTO ATTIVITA' PUBBLICITARIE NON AUTORIZZATE		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 50 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Come da art 18 del Disciplinare Integrativo
ALTERAZIONE DELL'AMBIENTE GEOFISICO, DISCARICA DI RIFIUTI		Art. 30 legge 394/91 e L. 68/2015	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 400 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Come da art 18 del Disciplinare Integrativo
CATTURA, RACCOLTA, DANNEGGIAMENTO DI SPECIE ANIMALI, VEGETALI, ASPORTAZIONE DI MINERALI E REPERTI ARCHEOLOGICI		Art. 30 legge 394/91 e L. 68/2015	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 200 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Come da art 18 del Disciplinare Integrativo

DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI		Art. 30 legge 394/91 e L. 68/2015	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 300 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Come da art 18 del Disciplinare Integrativo
INTRODUZIONE DI ARMI ESPLOSIVI E OGNI ALTRO MEZZO DISTRUTTIVO E DI CATTURA		Art. 30 legge 394/91 e L. 68/2015	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Come da art 18 del Disciplinare Integrativo
VIOLAZIONE	Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento		Come da art 18 del Disciplinare Integrativo
Disciplina attività di RICERCA SCIENTIFICA Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	R.E.O. Art. 12	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette		Come da art 18 del Disciplinare Integrativo ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di RIPRESE FOTOGRAFICHE, CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	R.E.O. Art. 13	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette		Come da art 18 del Disciplinare Integrativo ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di BALNEAZIONE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	R.E.O. Art. 14	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette		Come da art 18 del Disciplinare Integrativo ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare integrativo AMP 2026 - Art. 4		Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette		

Disciplina attività di NAVIGAZIONE DA DIPORTO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	R.E.O. Art. 15	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Come da art 18 del Disciplinare Integrativo ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare integrativo AMP 2026 - Art. 5		Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 100 € a 1.032 €	
Disciplina attività di ORMEGGIO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	R.E.O. Art.16	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Come da art 18 del Disciplinare Integrativo ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare integrativo AMP 2026 - Art. 6		Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 25 € a 1.032 €	
Disciplina attività di ANCORAGGIO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	R.E.O. Art.17	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Come da art 18 del Disciplinare Integrativo ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare integrativo AMP 2026 - Art. 7		Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 25 € a 1.032 €	
Disciplina attività di IMMERSIONI SUBACQUEE E IN APNEA Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	R.E.O. Art. 18	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Come da art 18 del Disciplinare Integrativo ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di VISITE GUIDATE SUBACQUEE E DIDATTICA SUB. Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	R.E.O. Art.19	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Come da art 18 del Disciplinare Integrativo ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare integrativo AMP 2026 - Art. 12		Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 100€ a 1.032 €	

VIOLAZIONE	Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento	Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore
Disciplina attività di ATTIVITA' DIDATTICHE E DIVULGAZIONE NATURALISTICA Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	R.E.O. Art. 20	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 100 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Come da art 18 del Disciplinare Integrativo ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare integrativo AMP 205 - Art. 13		Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 100€ a 1.032 €	
Disciplina attività di TRASPORTO PASSEGGERI E VISITE GUIDATE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	R.E.O. Art. 21	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 200 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Come da art 18 del Disciplinare Integrativo ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare integrativo AMP 2026 - Art. 10		Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 200€ a 1.032 €	
Disciplina attività di NOLEGGIO E LOCAZIONE DI UNITA' DA DIPORTO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	R.E.O. Art. 22	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 150 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Come da art 18 del Disciplinare Integrativo ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare integrativo AMP 2026 - Artt. 8 e 9		Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 150€ a 1.032 €	
Disciplina attività di NOLEGGIO E LOCAZIONE DI UNITA' DA DIPORTO SENZA AUTORIZZAZIONE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	R.E.O. Art. 22	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Come da art 18 del Disciplinare Integrativo, qualora la fattispecie integri una ipotesi di reato ne sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria competente.
	Disciplinare integrativo AMP 2026 - Artt. 8 e 9		Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette 1.032 €	
Disciplina attività di TRASPORTO MARITTIMO DI LINEA Qualora il fatto costituisca reato, si	R.E.O. Art. 23	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 200 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Come da art 18 del Disciplinare Integrativo ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria

applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Disciplinare integrativo AMP 2026 - Art. 11		Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 200€ a 1.032 €		
Disciplina attività di WHALE - WATCHING Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	R.E.O. Art. 24	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette		Come da art 18 del Disciplinare Integrativo ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
			Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 25 € a 1.032 €		
Disciplina attività di PESCA PROFESSIONALE E PESCATURISMO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	R.E.O. Art. 25 Ee27	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 150 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette		Come da art 18 del Disciplinare Integrativo ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare integrativo AMP 2026 - Art. 14		Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 150€ a 1.032 €		
Disciplina attività di PESCA RICREATIVA E SPORTIVA Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	R.E.O. Art. 26	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 50 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette		Come da art 18 del Disciplinare Integrativo ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare integrativo AMP 2026 - Art. 15		Sanzione Amministrativa in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette da 50€ a 1.032 €		
VIOLAZIONE	Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento		Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore
MANCATO POSSESSO DELL'AUTORIZZAZIONE PER REVOCA O SOSPENSIONE DELLA MEDESIMA A SEGUITO DI RECIDIVA	Decreto istitutivo AMP D.M. 20.07.2011	Art. 30 legge 394/91	Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 200 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Come da art 18 del Disciplinare Integrativo ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	-				
	R.E.O. D.M. 24.02.2015				
	Disciplinare integrativo AMP 2026				

UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA	R.E.O. D.M. 24.02.2015	Art. 30 legge 394/91	Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Sanzione Amministrativa fissa nella misura di 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Come da art 18 del Disciplinare Integrativo ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare integrativo AMP 2026				
In materia di violazione delle attività di Pesca Professionale, Pescaturismo, Pesca Sportiva e Ricreativa, restano fatte salve le previsioni di cui al D.lgs. n°4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche.					
Ai sensi della Legge 689/81, art. 16, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.					
Ai sensi della Legge 689/81, art. 8, in caso di violazioni dello stesso dispositivo/norma, la sanzione applicata è quella prevista per la violazione più grave, aumentata del triplo.					
Ai sensi dell'art. 30 legge 394/91, chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio.					